



Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di Laboratorio Biomedico)

Anno Accademico 2021/2022

INDICE

Sommario

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento	2
Art. 2 – Consiglio di Area Didattica (CAD).....	2
Art. 3 – Presidente del Corso di Studio.....	2
Art. 4 – Commissione Didattica	2
Art. 5 – Gruppo di Gestione Assicurazione della Qualità (GAQ).....	2
Art. 6 – Obiettivi formativi specifici.....	2
Art. 7 – Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati	3
Art. 8 – Quadro generale delle attività formative	3
Art. 9 – Ammissione al Corso di Laurea e Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 10 – Crediti Formativi Universitari (CFU).....	3
Art. 11 – Obsolescenza dei crediti formativi.....	4
Art. 12 – Tipologia delle forme didattiche adottate.....	5
Art. 13 – Piano di studi	5
Art. 14 – Attività formativa opzionale (AFO).....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 15 – Ulteriori attività formative (ex DM 270/2004 - art. 10, comma 5, lettera d).....	5
Art. 16 – Tirocinio professionalizzante.....	6
Art. 17 – Calendario Didattico	6
Art. 18 – Propedeuticità	7
Art. 19 – Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU	7
Art. 20 – Obbligo di frequenza	8
Art. 21 – Prova finale e conseguimento del titolo di studio	8
Art. 22 – Valutazione dell'attività didattica	9
Art. 23 – Riconoscimento dei crediti, mobilità studentesca e riconoscimento degli studi compiuti all'estero	10
Art. 24 – Orientamento e tutorato	11
Art. 25 – Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi.....	11
PERCORSO FORMATIVO E PIANO DI STUDI	12



Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea in TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO nel rispetto delle indicazioni riportate nel Regolamento Didattico Ateneo e del Regolamento Didattico del Dipartimento di Scienze Cliniche applicate e Biotecnologiche (DISCAB).
2. Il Corso di Laurea rientra nella Classe delle Lauree L/SNT3 in professioni sanitarie TECNICHE come definita dal D.I. 19 febbraio 2009.

Art. 2 – Consiglio di Area Didattica (CAD)

Il CAD è l'organo di riferimento del CdS e svolge i seguenti compiti:

- a) organizza l'attività didattica dei corsi di studio;
- b) organizza le attività di orientamento e tutorato in collaborazione con le strutture preposte;
- c) collabora con il Dipartimento di riferimento e i Dipartimenti associati;
- d) formula proposte sull'organizzazione del calendario didattico;
- e) verifica e sovrintende all'attività didattica programmata, segnalando eventuali inadempienze del personale docente al Direttore del Dipartimento di afferenza del docente che lo trasmette al Rettore per gli opportuni provvedimenti;
- f) predispone, con la collaborazione del Dipartimento di riferimento, la fruizione da parte degli studenti di strumenti didattici essenziali per lo svolgimento delle attività formative previste dall'ordinamento;
- g) propone i RAD dei corsi di studio di competenza ed i regolamenti didattici nonché l'ordine annuale degli studi.

Art. 3 – Presidente del Corso di Studio

La figura del Presidente è prevista dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento Didattico del Dipartimento DISCAB. Il Presidente è eletto dai Docenti del Corso di Studio sia Universitari che del SSN. Il Presidente ha funzioni di coordinamento delle attività didattiche.

Art. 4 – Commissione Didattica

La Commissione Didattica è nominata dal CAD competente ed è composta dal Presidente del Corso, dal Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti, da un Docente e da un rappresentante degli studenti. La Commissione Didattica svolge il compito di riconoscere il percorso formativo degli immatricolati con carriere pregresse, di deliberare su tali piani di studio e su ogni altro aspetto riguardante gli studenti, d'intesa con i Docenti del Corso.

Art. 5 – Gruppo di Gestione Assicurazione della Qualità (GAQ)

Il Gruppo di gestione Assicurazione della Qualità è nominato dal CAD, è composto dal Presidente del Corso di Studio, da almeno un Docente e da almeno un rappresentante degli studenti ed è supportato dalla segreteria didattica del Dipartimento DISCAB. Svolge le funzioni connesse alla valutazione dell'andamento della didattica e dell'efficacia della stessa, esaminando le valutazioni delle opinioni degli studenti; compila le Schede di Monitoraggio Annuale ed il Rapporto di Riesame Ciclico; valuta i punti di forza e di debolezza dell'attività didattica, propone miglioramenti correttivi, redige il verbale da sottoporre al CAD.

Art. 6 – Obiettivi formativi specifici

Il laureato, al termine del percorso formativo di 180 crediti, articolati nei tre anni di corso, acquisisce il profilo professionale e culturale specifico della figura del Tecnico di Laboratorio Biomedico che lo mette in grado di:

- saper gestire il campionamento e la verifica del materiale biologico da analizzare in conformità alla richiesta;



- saper pianificare e attuare la fase analitica mediante l'utilizzo di metodi e tecnologie appropriati, nel rispetto delle raccomandazioni e dei requisiti di qualità del laboratorio in cui opera;
- saper valutare e documentare in maniera critica l'attendibilità dei risultati dei test e delle analisi con riferimento al sistema di qualità del laboratorio;
- saper gestire e attuare le metodiche e le tecnologie di supporto al laboratorio di ricerca biomedica;
- saper gestire la sicurezza nei luoghi di lavoro e collaborare alla valutazione dei rischi, al miglioramento e all'ottimizzazione delle misure di prevenzione e protezione;
- saper condurre autonomamente indagini in banche dati e motori di ricerca per acquisire nuove conoscenze inerenti le diverse tecnologie di laboratorio e applicarle per il miglioramento dei metodi analitici e di ricerca biomedica;
- saper rispettare i principi etici e deontologici nei rapporti di collaborazione interdisciplinare e con altri professionisti del settore sanitario;
- saper gestire la propria crescita formativa e professionale in linea con il progresso tecnologico, scientifico e sociale.

Art. 7 – Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

I laureati in Tecniche di laboratorio Biomedico possono trovare occupazione in strutture di laboratorio pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale.

I principali sbocchi professionali sono individuabili in:

- laboratori universitari, ospedalieri ed extraospedalieri del Servizio Sanitario Nazionale, delle strutture private e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);
- laboratori di controllo di qualità in campo biomedico e dell'industria farmaceutica;
- laboratori di analisi e controllo delle Agenzie regionali della prevenzione e protezione dell'ambiente;
- industrie di produzione e agenzie di distribuzione operanti nel settore della diagnostica e ricerca di laboratorio; laboratori di ricerca biomedica e biotecnologica in ambito universitario ed extra universitario

Art. 8 – Quadro generale delle attività formative

1. Il quadro generale delle attività formative (Ordinamento Didattico) risulta dalle tabelle della Didattica programmata che sono parte integrante del presente Regolamento
2. La programmazione dell'attività didattica è approvata annualmente, su proposta del Consiglio di Area Didattica (CAD), dal Consiglio di Dipartimento DISCAB, acquisito il parere favorevole della Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente.

Art. 9 – Ammissione al Corso di Laurea e Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso devono essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo estero riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università.
2. L'accesso al Corso di laurea è a numero programmato a livello nazionale con riferimento a quanto annualmente disposto dai relativi Decreti Ministeriali.
3. Le conoscenze e competenze richieste per l'ammissione sono verificate tramite una prova di ammissione definita annualmente nei contenuti e nei tempi con apposito decreto ministeriale.
4. In attuazione di quanto previsto dal DM n. 270/2004, art. 6, comma 1, agli studenti in ingresso che, nella prova di ammissione abbiano acquisito meno del 50% del punteggio medio nei quiz inerenti alla Biologia della popolazione di candidati collocatisi in posizione utile nella graduatoria, vengono attribuiti specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA).
5. A tal fine l'amministrazione dell'Ateneo provvederà ad inviare al Presidente del Corso di Studi l'elenco degli immatricolati ed ogni aggiornamento dovuto a scorrimenti della graduatoria, con i risultati analitici ottenuti nel test di ingresso, in modo che possano essere individuati gli studenti con OFA in Biologia.



6. A tali studenti sarà richiesto di svolgere alcune attività supplementari inerenti alla Biologia, organizzate dal Presidente del Corso di Studi con il supporto della Commissione Didattica e dei Docenti delle discipline di interesse. A conclusione delle suddette attività formative, da svolgersi in modalità anche "a distanza" e fruibili in modo autonomo dallo studente, è prevista una verifica mediante test online.
7. Il superamento di tale verifica verrà attestata dal Presidente del Corsi di Studi.
8. Gli OFA si potranno assolvere, in alternativa, a seguito di:
 - a. superamento di un test online, a conclusione delle suddette attività supplementari e in altre date successive, calendarizzate dal CAD in periodi stabiliti, entro la fine del primo anno accademico;
 - b. superamento di almeno un esame curriculare del I anno nell'ambito dell'area biologica (SSD dell'area BIO)
9. L'attribuzione degli OFA non preclude la possibilità di immatricolarsi né di frequentare le lezioni. In ogni caso gli OFA dovranno essere assolti entro il primo anno accademico.
10. Il soddisfacimento degli OFA non porta in alcun modo all'acquisizione di CFU.

Art. 10 – Crediti Formativi Universitari (CFU)

1. Le attività formative previste nel Corso di Studio prevedono l'acquisizione da parte degli studenti di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.
2. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per lo studente.
3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.
4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
5. Nel carico standard di un CFU sono inclusi:
 - a) didattica frontale: 10 ore/CFU
 - b) esercitazioni o attività assistite equivalenti: 12 ore/CFU
 - c) pratica individuale in laboratorio: 16 ore/CFU
 - d) 25 ore per i CFU assegnati al tirocinio professionalizzante

Le attività di laboratorio e di tirocinio vanno svolte, sia qualitativamente che quantitativamente, in applicazione delle relative norme dell'Unione Europea, in particolare lo standard formativo deve rispettare la direttiva 77/452/CEE e 77/453/CEE e 2005/36CE.

6. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite.
7. I crediti acquisiti a seguito di esami sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio, sono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.
8. L'iscrizione al successivo anno di corso è consentita agli studenti indipendentemente dal tipo di esami sostenuti e dal numero di crediti acquisiti, ferma restando la possibilità per lo studente di iscriversi come studente ripetente.

Art. 11 – Obsolescenza dei crediti formativi

1. Fatta salva la norma di legge che disciplina la decadenza degli studi, lo studente decaduto può presentare istanza di riconoscimento degli esami superati ai fini dell'iscrizione con abbreviazione di corso dell'ordinamento attivo.
2. Il CAD delibera nel merito dei riconoscimenti secondo il principio di non obsolescenza dei contenuti culturali degli esami superati, disponendo eventualmente un esame integrativo per la determinazione dei crediti da riconoscere allo studente.



Art. 12 – Tipologia delle forme didattiche adottate

L'attività didattica può essere organizzata in presenza o a distanza in modalità online sincrona o asincrona ed è articolata nelle seguenti forme:

- a. lezioni
- b. esercitazioni pratiche a gruppi di studenti
- c. attività tutoriale durante il tirocinio professionalizzante
- d. attività tutoriale nella pratica in laboratorio
- e. attività seminariali

Art. 13 – Piano di studi

1. Il piano di studi del Corso indica il percorso formativo e gli insegnamenti previsti.
2. Il piano di studi indica altresì il settore scientifico-disciplinare cui si riferiscono i singoli insegnamenti, l'eventuale suddivisione in moduli degli stessi, nonché il numero di CFU attribuito a ciascuna attività didattica.
3. L'acquisizione dei crediti formativi relativi alle attività formative indicate nel piano di studi comporta il conseguimento della Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico.
4. Per il conseguimento della Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico è in ogni caso necessario aver acquisito 180 CFU, negli ambiti e nei settori scientifico-disciplinari previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo.
5. La Commissione Didattica Paritetica competente verifica la congruenza dell'estensione dei programmi rispetto al numero di crediti formativi assegnati a ciascuna attività formativa.
6. Su proposta del CAD, acquisito il parere favorevole della Commissione Didattica Paritetica competente, il piano di studi è approvato annualmente dal Consiglio di Dipartimento sentiti gli eventuali Dipartimenti associati e la Scuola competente, ove istituita.

Art. 14 - Attività formativa opzionale (AFO)

1. Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente deve acquisire complessivamente 6 CFU frequentando attività formative liberamente scelte (Attività Formative Opzionali, AFO) tra tutti gli insegnamenti attivati nell'ateneo e tra tutti gli eventi formativi (seminari, congressi, corsi monografici, oltre a tirocini elettivi, anche all'estero) fruibili nel ciclo di studi, purché coerenti con il progetto formativo definito dal piano di studi.

2. La coerenza e il peso in CFU devono essere valutati dal Presidente del CdS con riferimento all'adeguatezza delle motivazioni eventualmente fornite dallo studente.

3. I CFU assegnati dal piano degli studi alle AFO, una volta acquisiti dallo studente, devono essere verbalizzati come unico esame prescindendo dall'anno di iscrizione.

Art. 15 – Ulteriori attività formative (ex DM 270/2004 - art. 10, comma 5, lettera d)

1. L'Ordinamento Didattico prevede l'acquisizione, da parte dello studente di 12 CFU per attività denominate "altre attività formative".
2. Le "altre attività formative" sono articolate nelle seguenti forme:
 - a. *Conoscenza di almeno una lingua straniera (3 CFU)*
 - b. *Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e telematiche, attività seminariali, tirocini formativi e di orientamento, stages e tirocini presso imprese, enti pubblici e privati, ordini professionali (6 CFU)*
 - c. *Laboratori professionali nell'ambito specifico (3 CFU)*
3. L'acquisizione dei CFU per le suddette "altre attività" avviene attraverso verifiche parziali che concorrono alla registrazione di un unico esame con giudizio di idoneità tenuto conto che:
 - a. per la verifica della conoscenza obbligatoria di una lingua dell'U.E., oltre l'italiano, fatte salve le norme a tutela delle minoranze linguistiche, si fa riferimento per ogni lingua ai 6 livelli della scala del Consiglio d'Europa (Basic user: A1, A2; Independent user: B1, B2; Proficient user: C1, C2). La certificazione A2 è quella minima richiesta;
 - b. per la verifica delle abilità informatiche si fa riferimento all'European Computer Driving Licence (ECDL);
 - c. per la verifica delle attività di laboratorio si fa riferimento al giudizio di idoneità formulato dal tutor.



Art. 16 – Tirocinio professionalizzante

1. L'Ordinamento Didattico prevede l'acquisizione, da parte dello studente di 60 CFU nell'ambito disciplinare "TIROCINI". Le attività di tirocinio sono finalizzate a far acquisire allo studente competenze specifiche previste dal profilo professionale. I crediti riservati al tirocinio sono da intendersi come impegno complessivo necessario allo studente per raggiungere le competenze professionali "core" indicate nell'art 2 del presente regolamento.
2. Il tirocinio professionale comprende:
 - sessioni tutoriali che preparano lo studente all'esperienza;
 - esercitazioni e simulazioni in cui si sviluppano le abilità tecniche, relazionali e metodologiche in situazione protetta prima o durante la sperimentazione nei contesti reali;
 - esperienze dirette sul campo con supervisione;
 - sessioni tutoriali e feedback costanti;
 - compiti didattici, elaborati e approfondimenti scritti specifici e mandati di studio guidato.
3. Le sedi per il tirocinio professionale sono individuate nell'ambito delle strutture sanitarie e sociali delle Aziende convenzionate con l'Università attraverso i protocolli di intesa regionali o locali oppure, in misura non superiore ad un terzo dei crediti previsti (fatte salve motivate eccezioni) presso strutture esterne nazionali o estere convenzionate.
4. L'attività formativa pratica e di tirocinio clinico deve essere svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente formati e assegnati ed è coordinata, con incarico triennale, dal Direttore delle attività didattiche professionalizzanti (DADP) appartenente allo specifico profilo professionale, in possesso della Laurea Specialistica o Magistrale della rispettiva classe, nominato dal CAD, sulla base dello specifico curriculum che esprime la richiesta esperienza professionale, non inferiore ai cinque anni, nell'ambito della formazione. Il Direttore delle attività didattiche professionalizzanti è responsabile della pianificazione e dell'organizzazione del tirocinio: in collaborazione con i Tutori delle attività tecnico-pratiche elabora il progetto formativo del tirocinio annuale e lo propone all'approvazione del CAD. La nomina di "Tutor delle attività teorico-pratiche" avverrà sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente. Durante il tirocinio, il Direttore delle attività didattiche professionalizzanti promuove la valutazione dell'apprendimento dello studente al fine di suggerire i correttivi necessari e per rendere più efficace il processo formativo. Tale monitoraggio del percorso dello studente sarà documentato su una apposita scheda di valutazione, tesa a registrare i diversi livelli di competenza progressivamente raggiunti.

Se il progetto formativo prevede la frequenza dello studente in strutture convenzionate, ma non appartenenti alla ASL 01 Avezzano, Sulmona, L'Aquila, il Progetto deve essere approvato e firmato dal Direttore del Dipartimento.
5. Al termine di ciascun anno di corso viene effettuata una valutazione certificativa del tirocinio svolto. Tale valutazione dovrà essere collegiale e, quindi, effettuata da una apposita commissione d'esame del tirocinio, formata da due Tutori e presieduta dal Direttore delle attività didattiche professionalizzanti. Nel formulare il giudizio di esame tale commissione utilizzerà, nella misura definita dalle rispettive sedi e comunicata preventivamente agli studenti, i dati provenienti dalle schede di valutazione di ciascun periodo di tirocinio, da prove pratiche, da colloqui, da test scritti. Il risultato di tale valutazione darà luogo ad un voto espresso in trentesimi.

Art. 17 – Calendario Didattico

1. Il Calendario Accademico, definito dal Senato Accademico non oltre il 31 maggio, determina l'inizio e la fine dell'Anno Accademico, i giorni festivi e di vacanza.
2. Il Calendario Didattico, approvato dal DISCAB su proposta del CAD, nel rispetto di parametri generali stabiliti dal Senato Accademico per l'intero Ateneo, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, definisce la durata dei cicli di lezione, quella delle sessioni d'esame e i criteri per definirne i relativi appelli. Tale calendario prevede l'articolazione dell'anno accademico in semestri, nonché la non sovrapposizione dei periodi dedicati alla didattica a quelli dedicati alle prove di esame e altre verifiche del profitto.



3. Il calendario delle lezioni ed eventuali lezioni di recupero è emanato dal Direttore del Dipartimento, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.
4. Nell'organizzazione dell'attività didattica, il piano di studi deve prevedere una ripartizione bilanciata degli insegnamenti e dei corrispondenti CFU tra il primo e il secondo semestre.

Art. 18 – Propedeuticità

Le propedeuticità tra gli insegnamenti sono di seguito indicate nella tabella:

Per sostenere l'esame di	Occorre aver superato l'esame di
Fisiologia	Biologia e Biochimica e Istologia e Anatomia
Igiene e statistica medica	Tecniche di Medicina di laboratorio e microbiologia Clinica
Tecniche di Anatomia Patologica	Patologia generale e Clinica
Scienze e Tecniche mediche applicate	Citogenetica e genetica medica e Tecniche di Anatomia patologica

Art. 19 – Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU

1. Nel piano di studi sono indicati gli insegnamenti, per i quali è previsto un accertamento finale che darà luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio idoneativo. Nei C.I. che prevedono prove di esame per più moduli, i docenti titolari dei moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli moduli. Eventuali prove parziali possono essere registrate su ESSE3.
2. Il calendario degli esami di profitto, nel rispetto del Calendario Didattico annuale, è emanato dal Direttore del Dipartimento, in conformità a quanto disposto dal Regolamento didattico di Dipartimento ed è reso pubblico all'inizio dell'anno accademico e, comunque, non oltre il 30 ottobre di ogni anno.
3. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata, la quale deve essere pubblicata almeno trenta giorni prima dell'inizio della sessione. Eventuali spostamenti, per comprovati motivi, dovranno essere autorizzati dal Direttore del Dipartimento, il quale provvede a darne tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data di inizio di un esame può essere anticipata.
4. Le date degli appelli d'esame relativi a corsi appartenenti allo stesso semestre e allo stesso anno di corso non possono assolutamente sovrapporsi.
5. Per ogni anno accademico, per ciascun insegnamento, deve essere previsto un numero minimo di 7 appelli e ulteriori appelli straordinari per gli studenti fuori corso. Là dove gli insegnamenti prevedano prove di esonero parziale, oltre a queste, per quel medesimo insegnamento, devono essere previsti ulteriori appelli straordinari per gli studenti fuori corso.
6. I docenti, attraverso la compilazione del Syllabus reperibile nel Course Catalogue di Ateneo, redatto in base alle linee Guida del Presidio di Qualità, forniscono agli studenti tutte le informazioni relative al proprio insegnamento tra cui il programma, il materiale didattico, i libri consigliati, la tipologia della valutazione finale, comprensiva anche delle prove in itinere se presenti, i contatti con i docenti, ecc.
7. Gli appelli d'esame, nell'ambito di una sessione, devono essere posti ad intervalli di almeno 2 settimane.
8. Lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere, senza alcuna limitazione, le prove di esonero e gli esami in tutti gli appelli previsti, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dall'ordinamento degli studi.
9. Con il superamento dell'accertamento finale lo studente consegue i CFU attribuiti alla specifica attività formativa.



10. Non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto.
11. L'esame può essere orale, scritto, scritto e orale, informatizzato. L'esame orale è pubblico. Sono consentite modalità differenziate di valutazione, anche consistenti in fasi successive del medesimo esame. Le altre forme di verifica del profitto possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale, ed avere come obiettivo la realizzazione di specifici progetti, determinati ed assegnati dal docente responsabile dell'attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione, miranti in ogni caso all'acquisizione delle conoscenze e abilità che caratterizzano l'attività facente parte del curriculum.
12. Lo studente ha diritto di conoscere, fermo restando il giudizio della commissione, i criteri di valutazione che hanno portato all'esito della prova d'esame, nonché a prendere visione della propria prova, qualora scritta, e di apprendere le modalità di correzione.
13. Gli esami comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi, riportata su apposito verbale. L'esame è superato se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di votazione massima (30/30) la commissione può concedere la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.
14. Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.
15. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato e verbalizzato.
16. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento Didattico di Dipartimento.
17. Il verbale digitale, debitamente compilato dal Presidente della Commissione, deve essere completato mediante apposizione di firma digitale da parte del Presidente medesimo entro tre giorni dalla data di chiusura dell'appello. La digitalizzazione della firma è per l'Ateneo obbligo di legge a garanzia di regolare funzionamento, anche ai fini del rilascio delle certificazioni agli studenti. L'adesione a questo obbligo da parte dei docenti costituisce dovere didattico.

Art. 20 – Obbligo di frequenza

1. Lo studente ha l'obbligo della frequenza a tutte le forme di attività didattiche previste nel piano di studi.
2. La rilevazione della frequenza dello studente è effettuata dal Docente con le modalità di accertamento stabilite dal CAD.
3. Per le lezioni frontali, lo studente deve acquisire l'attestazione della presenza ad almeno il 75% delle ore previste. Lo studente che si assenta dal tirocinio per giustificati motivi, deve concordare con il Direttore delle attività didattiche professionalizzanti le modalità di recupero di tali assenze.

Art. 21 – Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, la prova finale dei corsi di laurea afferenti alle classi, di cui al presente decreto, ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale. La prova finale è organizzata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in due sessioni definite a livello nazionale. La prima, di norma, nel periodo ottobre-novembre e la seconda in marzo-aprile. Le date delle sedute sono comunicate, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'inizio della prima sessione, ai Ministeri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che possono inviare propri esperti, come rappresentanti, alle singole sessioni. Essi sovrintendono alla regolarità dell'esame di cui sottoscrivono i verbali. In caso di mancata designazione dei predetti componenti di nomina ministeriale, il Rettore può esercitare il potere sostitutivo.
2. Alla prova finale sono attribuiti n. 6 CFU.



3. Per sostenere la prova finale lo studente dovrà aver conseguito tutti gli altri crediti formativi universitari previsti dal piano di studi.
4. Qualora previsto nell'ordinamento didattico, la prova finale può svolgersi in lingua straniera. La prova finale si svolge davanti a una Commissione d'esame composta da 7 componenti, nominata dal Rettore su proposta del Direttore del Dipartimento. L'eventuale attribuzione dei compiti di correlatore a esperti esterni deve essere approvata dal Consiglio di Dipartimento su proposta del CAD competente. Potranno far parte della Commissione giudicatrice della prova finale in misura non superiore al 30% docenti a contratto o in convenzione in servizio nell'anno accademico interessato.
5. La commissione comprende due membri designati dal Collegio professionale, ovvero dalle Associazioni professionali maggiormente rappresentative individuate secondo la normativa vigente.
6. La prova finale si compone di:
 - una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale. Tale prova sarà organizzata dal Direttore delle attività didattiche professionalizzanti e dal Presidente del Corso di studio.
 - un elaborato scelto tra gli obiettivi formativi specifici dai membri della Commissione. Il candidato, nell'esposizione orale, deve dimostrare la corretta conoscenza del tema di approfondimento a lui assegnato. L'elaborato di tesi deve essere approvato dal relatore e redatto secondo le linee guida del corso di laurea.
7. La valutazione della prova finale e della carriera dello studente, in ogni caso, non deve essere vincolata ai tempi di completamento effettivo del percorso di studi.
8. Le due diverse parti dell'unica prova finale devono essere valutate in maniera uguale, concorrendo entrambe alla determinazione del voto finale dell'esame. In caso di valutazione insufficiente della prova pratica o dell'elaborato di tesi l'esame si interrompe e si ritiene non superato, pertanto, va ripetuto interamente in una seduta successiva.
9. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione. Il Voto di laurea tiene conto sia della media pesata dei voti ottenuti sui CFU, sia della valutazione del lavoro di tesi che della carriera complessiva dello studente, compresi i periodi di permanenza all'estero, attribuendo a questi ultimi una premialità fino ad un massimo di due punti. La Commissione, all'unanimità, può altresì proporre la dignità di stampa della tesi o la menzione d'onore.
10. L'atto della proclamazione del risultato finale è pubblico.
11. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti sono regolate dalle relative convenzioni.

Art. 22 – Valutazione dell'attività didattica

1. Il CAD dà mandato al GAQ di ciascun CdS di rilevare periodicamente, mediante appositi questionari distribuiti agli studenti, la valutazione, da parte degli stessi, dell'attività didattica svolta dai docenti e delle altre forme di attività formativa previste dal percorso degli studi (es. attività professionalizzante, laboratori didattici, attività collegata alla preparazione della tesi). Il GAQ di ciascun CdS, nella sua attività di monitoraggio, elabora i dati relativi alle rilevazioni della valutazione della qualità della didattica percepita dagli studenti, effettuata attraverso i questionari specificamente predisposti per gli studenti del CdS e redige periodicamente relazioni riassuntive per il CAD, segnalando le criticità e proponendo interventi correttivi.
2. Il GAQ di ciascun CdS predisponde una relazione annuale per il CAD sulla base delle seguenti fonti informative:
 - a. dati relativi alla rilevazione della qualità della didattica percepita dagli studenti attraverso i questionari standard adottati dall'Ateneo
 - b. Scheda di Monitoraggio Annuale
 - c. Rapporto di Riesame Ciclico
 - d. Relazione della Commissione Paritetica Docenti- Studenti
 - e. Relazione del Nucleo di Valutazione



3. Il Consiglio di Dipartimento, avvalendosi della Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente, predispone una relazione annuale sull'attività e sui servizi didattici, utilizzando le valutazioni effettuate dal CAD. La relazione annuale è redatta tenendo conto della soddisfazione degli studenti sull'attività dei docenti e sui diversi aspetti della didattica e dell'organizzazione, e del regolare svolgimento delle carriere degli studenti, della dotazione di strutture e laboratori, della qualità dei servizi e dell'occupazione dei Laureati. La relazione, approvata dal Consiglio di Dipartimento, viene presentata al Nucleo di Valutazione di Ateneo che formula proprie proposte ed osservazioni e successivamente le invia al Senato Accademico.
4. Il Consiglio di Dipartimento valuta annualmente i risultati dell'attività didattica dei docenti tenendo conto dei dati sulle carriere degli studenti e delle relazioni sulla didattica offerta per attuare interventi tesi al miglioramento della qualità del percorso formativo.

Art. 23 – Riconoscimento dei crediti, mobilità studentesca e riconoscimento degli studi compiuti all'estero

1. Il CD può riconoscere come crediti le attività formative maturate in percorsi formativi universitari pregressi, anche non completati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento.
2. I crediti acquisiti in Corsi di Master Universitari possono essere riconosciuti solo previa verifica della corrispondenza dei SSD e dei relativi contenuti.
3. Relativamente al trasferimento degli studenti da altro corso di studio, dell'Università dell'Aquila o di altra università, è assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità stabiliti dal CAD e approvati dalla Commissione Didattica Paritetica competente, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
4. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato da un Corso di Studio appartenente alla medesima classe, il numero di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa vigente.
5. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai pre-vigenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e vengono riconosciuti per il conseguimento della Laurea. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le Università, qualunque ne sia la durata.
6. Il CAD può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati e approvati dalla Commissione Didattica Paritetica competente, le conoscenze e abilità professionali, nonché quelle informatiche e linguistiche, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il numero massimo di crediti riconoscibili per conoscenze e attività professionali pregresse è, comunque, limitato a 12 CFU per i Corsi di Laurea.
7. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, ai sensi dei precedenti commi, il CAD, previa approvazione della Commissione Didattica Paritetica competente, può abbreviare la durata del corso di studio con la convalida di esami sostenuti e dei crediti acquisiti, e indica l'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere. La proposta da parte del CAD di iscrizione ad un determinato anno di corso deve, comunque, tenere conto dell'avvenuta acquisizione di almeno 5 CFU relativi all'anno precedente.
8. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve esplicitamente indicare, ove possibile, le corrispondenze con le attività formative previste nel piano ufficiale degli studi o nel piano individuale dello studente.
9. Il CAD attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate.
10. Ove il riconoscimento di crediti sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai Corsi seguiti all'estero. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio compiuti all'estero ai fini dell'ammissione al Corso,



compresi i Corsi di Dottorato di Ricerca, è approvato, previo parere del CAD e della Commissione Didattica Paritetica competente, dal Senato Accademico.

Art. 24 – Orientamento e tutorato

1. Sono previste le seguenti attività di orientamento e tutorato svolte dai Docenti coadiuvati da Tutor senior se disponibili:

- a) attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo;
- b) attività di orientamento rivolte sia agli studenti di Scuola superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia infine a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per avviarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
- c) attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente, mediante un approfondimento personalizzato della didattica, finalizzato al superamento di specifiche difficoltà di apprendimento.

Art. 25 – Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi

Sono definiti due tipi di curriculum corrispondenti a differenti durate del corso di studio:

- a) curriculum con durata normale, per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari;
- b) curriculum con durata superiore al normale, ma comunque pari a non oltre il doppio di quella normale, per studenti che adottano il regime di iscrizione part time. Per questi ultimi le disposizioni sono riportate nell'apposito regolamento. Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno. Per quanto riguarda gli studenti fuori corso, ripetenti o che interrompono gli studi vedere Regolamento Didattico del Dipartimento.



PERCORSO FORMATIVO E PIANO DI STUDI

1° Anno (54 CFU) ATTIVO 2021-2022					
Attività Formativa	CFU	Settore	TAF/Ambito	Periodo	
D0410 - BIOLOGIA E BIOCHIMICA		9			Primo Semestre
	Unità Didattiche				
	D0229 - BIOLOGIA APPLICATA	3	BIO/13	Base / Scienze biomediche	Primo Semestre
	D0411 - PROPEDEUTICA BIOCHIMICA E BIOCHIMICA	6	BIO/10	Base / Scienze biomediche	Primo Semestre
D0414 - FISICA E INFORMATICA		10			Primo Semestre
	Unità Didattiche				
	D0416 - FISICA MEDICA	3	FIS/07	Base / Scienze propedeutiche	Primo Semestre
	D1010 - TECNICHE DI RADIOPROTEZIONE	2	MED/36	Caratterizzante / Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari	Primo Semestre
	D1866 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI	2	ING-INF/05	Caratterizzante / Scienze interdisciplinari	Primo Semestre
	D3832 - INFORMATICA APPLICATA	3	INF/01	Base / Scienze propedeutiche	Primo Semestre
D0413 - ISTOLOGIA E ANATOMIA		6			Primo Semestre
	Unità Didattiche				
	D0240 - ANATOMIA UMANA	3	BIO/16	Base / Scienze biomediche	Primo Semestre
	D0420 - ISTOLOGIA	3	BIO/17	Base / Scienze biomediche	Primo Semestre
D0422 - FISILOGIA		3	BIO/09	Base / Scienze biomediche	Secondo Semestre
D0423 - TECNICHE DI MEDICINA DI LABORATORIO E MICROBIOLOGIA CLINICA		6			Secondo Semestre
	Unità Didattiche				
	D0264 - MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA	3	MED/07	Caratterizzante / Scienze e tecniche di laboratorio biomedico	Secondo Semestre
	D0424 - TECNICHE DI MEDICINA DI LABORATORIO 1	3	MED/46	Caratterizzante / Scienze e tecniche di laboratorio biomedico	Secondo Semestre
D3638 - TIROCINIO I		20			Secondo Semestre
	Unità Didattiche				
	D4099 - TIROCINIO MED/50	5	MED/50	Caratterizzante / Tirocinio differenziato per specifico profilo	Secondo Semestre
	D4239 - TIROCINIO MED/46	15	MED/46	Caratterizzante / Tirocinio differenziato per specifico profilo	Secondo Semestre



2° Anno (48 CFU) NON ATTIVO 2022-2023					
Attività Formativa	CFU	Settore	TAF/Ambito	Periodo	
D4241 - IGIENE E STATISTICA MEDICA	6				Primo Semestre
Unità Didattiche					
D1562 - STATISTICA MEDICA	3	MED/01	Base / Scienze propedeutiche		Primo Semestre
D3833 - IGIENE ED EPIDEMIOLOGIA	3	MED/42	Caratterizzante / Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari		Primo Semestre
D0496 - PATOLOGIA GENERALE E CLINICA	7				Primo Semestre
Unità Didattiche					
D0265 - PATOLOGIA GENERALE	3	MED/04	Base / Scienze biomediche		Primo Semestre
D0400 - PATOLOGIA CLINICA	4	MED/05	Caratterizzante / Scienze e tecniche di laboratorio biomedico		Primo Semestre
D0442 - SCIENZE TECNICO- DIAGNOSTICHE DI LABORATORIO	7				Primo Semestre
Unità Didattiche					
D0433 - METODOLOGIE DI LABORATORIO	3	MED/46	Caratterizzante / Scienze e tecniche di laboratorio biomedico		Primo Semestre
D0572 - BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA	4	BIO/12	Caratterizzante / Scienze e tecniche di laboratorio biomedico		Primo Semestre
D0500 - CITOGENETICA E GENETICA MEDICA	4				Secondo Semestre
Unità Didattiche					
D4578 - CITOGENETICA E GENETICA MEDICA I	2	MED/03	Caratterizzante / Scienze e tecniche di laboratorio biomedico		Secondo Semestre
D4579 - CITOGENETICA E GENETICA MEDICA II	2	MED/03	Caratterizzante / Scienze e tecniche di laboratorio biomedico		Secondo Semestre
D3835 - TECNICHE DI ANATOMIA PATOLOGICA	4				Secondo Semestre
Unità Didattiche					
D3835 - TECNICHE DI ANATOMIA PATOLOGICA	3	MED/08	Caratterizzante / Scienze e tecniche di laboratorio biomedico		Secondo Semestre
D3835 - TECNICHE DI ANATOMIA PATOLOGICA	1	MED/08	Affine/Integrativa / Attività formative affini o integrative		Secondo Semestre
D3640 - TIROCINIO II	20				Secondo Semestre
Unità Didattiche					
D4099 - TIROCINIO MED/50	5	MED/50	Caratterizzante / Tirocinio differenziato per specifico profilo		Secondo Semestre



	D4239 - TIROCINIO MED/46	15	MED/46	Caratterizzante / Tirocinio differenziato per specifico profilo	Secondo Semestre
3° Anno (60 CFU) NON ATTIVO 2023-2024					
Attività Formativa		CFU	Settore	TAF/Ambito	Periodo
D0504 - PRINCIPI DI FARMACOTERAPIA E DI PRIMO SOCCORSO		6			Primo Semestre
	Unità Didattiche				
	D0505 - FARMACOTERAPIA	2	BIO/14	Caratterizzante / Scienze medico-chirurgiche	Primo Semestre
	GALENICA STERILE	1	BIO/14	Caratterizzante / Scienze medico-chirurgiche	Primo Semestre
	D0506 - PRONTO SOCCORSO	3	MED/41	Base / Primo soccorso	Primo Semestre
D0509 - SCIENZE INTERDISCIPLINARI CLINICHE		9			Primo Semestre
	Unità Didattiche				
	D0402 - REUMATOLOGIA	3	MED/16	Caratterizzante / Scienze interdisciplinari cliniche	Primo Semestre
	D2374 - ONCOLOGIA MEDICA	3	MED/06	Caratterizzante / Scienze interdisciplinari cliniche	Primo Semestre
	D4054 - EMATOLOGIA DI LABORATORIO	3	MED/15	Caratterizzante / Scienze e tecniche di laboratorio biomedico	Primo Semestre
D0517 - PSICOLOGIA GENERALE		3	M-PSI/01	Caratterizzante / Scienze umane e psicopedagogiche	Primo Semestre
D4278 - SCIENZE DEL MANAGEMENT SANITARIO		4			Secondo Semestre
	Unità Didattiche				
	D0696 - ECONOMIA AZIENDALE	3	SECS-P/07	Caratterizzante / Scienze del management sanitario	Secondo Semestre
	D2386 - DIRITTO DEL LAVORO	1	IUS/07	Caratterizzante / Scienze del management sanitario	Secondo Semestre
D0513 - SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE		12			Secondo Semestre
	Unità Didattiche				
	D4275 - METODOLOGIE AVANZATE NEL LABORATORIO DI EMOCOAGULAZIONE	3	MED/46	Caratterizzante / Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari	Secondo Semestre
	D4277 - ORGANIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE DEL TECNICO DI LABORATORIO	3	MED/46	Caratterizzante / Scienze e tecniche di laboratorio biomedico	Secondo Semestre



	METODOLOGIE E TECNICHE AVANZATE NEL LABORATORIO DI BATTERIOLOGIA E VIROLOGIA 1	2	MED/46	Caratterizzante / Scienze e tecniche di laboratorio biomedico	Secondo Semestre
	D 4580 - METODOLOGIE E TECNICHE AVANZATE NEL LABORATORIO DI BATTERIOLOGIA E VIROLOGIA 2	1	MED/46	Caratterizzante / Scienze e tecniche di laboratorio biomedico	Secondo Semestre
	TECNICHE ANALITICHE AUTOMATIZZATE	3	MED/46	Caratterizzante / Scienze e tecniche di laboratorio biomedico	Secondo Semestre
D3642 - TIROCINIO III		20			Secondo Semestre
	Unità Didattiche				
	D4239 - TIROCINIO MED/46	20	MED/46	Caratterizzante / Tirocinio differenziato per specifico profilo	Secondo Semestre
D4079 – ATTIVITA' FORMATIVA OPZIONALE		6	NN	A scelta dello studente / A scelta dello studente	
D4108 - ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE		12			
	Unità Didattiche				
	D4109 - CONOSCENZA LINGUA STRANIERA	3	NN	Lingua/Prova Finale / Per la conoscenza di almeno una lingua straniera	
	D4110 - ALTRE ATTIVITA' (Informatica, seminari, ecc)	6	NN	Altro / Altre attività quali l'informatica, attività seminariali ecc.	
	D4111 - LABORATORI PROFESSIONALI	3	NN	Altro / Laboratori professionali dello specifico SSD	
D2054 - PROVA FINALE		6	PROFIN_S	Lingua/Prova Finale / Per la prova finale	